

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Reggio Emilia, lì 21/11/2018

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 37

Approfondimento

Oggetto: Sospensioni delle compensazioni nel mod F24

1. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, l'art. 1 co. 990 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha inserito il co. 49-ter nell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, prevedendo che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei versamenti mediante il modello F24 contenenti compensazioni "orizzontali" ai sensi degli artt. 17 ss. del DLgs. 241/97, per verificare se sussistono profili di rischio in relazione all'utilizzo dei crediti.
2. Con il provv. 28.8.2018 n. 195385, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative di tale disciplina che **si applicano dal 29.10.2018.**
3. I criteri individuati col citato provvedimento al fine di valutare le posizioni a rischio sono:
 - a. tipologia del debito pagato;
 - b. tipologia del credito compensato;
 - c. coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
 - d. dati presenti nell'Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24;
 - e. analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

- f. pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

I criteri contenuti nel provvedimento appaiono molto ampi e generici e la prevista procedura di sospensione potrebbe quindi avere un ambito applicativo molto esteso. Inoltre la procedura di sospensione non appare limitata all'ambito fiscale, né tantomeno ai soli debiti/crediti erariali, ma può coinvolgere anche versamenti e crediti non tributari, che rientrano nell'ambito operativo del modello F24 (es. contributi INPS, premi INAIL).

4. La questione è stata oggetto dell'interrogazione parlamentare 27.9.2018 n. 5-00537, presentata in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, nella quale è stato evidenziato *"che l'applicazione di tale procedura, in considerazione dell'estrema genericità dei criteri selettivi indicati nel provvedimento, potrebbe provocare il blocco di tutte le operazioni di compensazione, anziché limitarsi solo a quelle indebite, scoraggiando l'utilizzo di tale istituto da parte dei contribuenti"*.

Nella risposta, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che l'azione dell'Agenzia delle Entrate *"non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, bensì solo nei confronti di quelle che presentano evidenti profili di rischio, anche in base all'esperienza maturata nell'attività di controllo. In altri termini, saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e alle altre informazioni in possesso dell'Agenzia, presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento"*.

5. A livello pratico:
- a. se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero **decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24**, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;

-
- b. diversamente il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti